

Pordenone, 13 ottobre 2016  
N. 3280 /2016 prot.

Via email

Ai Signori Avvocati  
del Foro di Pordenone  
iscritti nell'Elenco Unico Nazionale  
dei Difensori d'ufficio

**Oggetto: Regole deontologiche in materia di difesa d'ufficio.**

Cari Colleghi,

in seguito ad alcune lamentele ed esposti indirizzati a questo Consiglio, si raccomanda ai colleghi il puntuale rispetto delle regole deontologiche in materia di difesa d'ufficio ed in particolare:

- l'art. 46 n. 4 del Codice Deontologico: "il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta";
- l'art. 49 del Codice Deontologico: "L'Avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito";
- l'art. 9 del Codice Deontologico "l'Avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando principi della corretta e leale concorrenza".

In ossequio alle Linee Guida Nazionali per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio, emanate dal CNF, è opportuno, inoltre, che l'informazione alla parte assistita della facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, ex art. 49 cit., sia tempestiva ed effettuata con modalità preferibilmente recettizie e contenga anche l'assegnazione alla parte assistita stessa, compatibilmente con le esigenze relative ad incombenti di difesa soggetti a decadenza, un breve termine entro il quale dovrà comunicare se intende affidarsi ad un difensore di fiducia.

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Avv. Rosanna Rovere

